



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FRANCESCO MUTTONI”
di SAREGO e BRENDOLA
Indirizzo Musicale**

Via Damiano Chiesa, 5 – 36040 Meledo di Sarego (VI)-Tel. 0444-820813/820589

Sito web: <http://www.icmuttonisarego.edu.it> e-mail: viic813005@istruzione.it

P.E.C.: viic813005@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico: VIIC813005 - Codice Fiscale: 80016850242 – Cod. I.P.A.:
UFWLUL



(Edel Rodriquez, Bullying)

PROTOCOLLO DI PREVENZIONE, INTERVENTO E CONTRASTO IN CASO DI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Indice:

1. Premessa
2. La legge n. 70 del 17 maggio 2024
3. Cos'è il bullismo
 - a) Chi è il bullo
 - b) Le forme del bullismo
 - c) Cosa non è bullismo
4. Cos'è il cyberbullismo
 - a) Tipologie di cyberbullismo
 - b) Differenze tra bullismo e cyberbullismo
5. Riferimenti legislativi e responsabilità giuridica
 - a) Responsabilità
 - b) Compiti delle parti in causa
6. Le azioni della scuola
 - a) Prevenzione
 - b) Collaborazione con l'esterno
 - c) Gestione del caso di bullismo e cyberbullismo
 - d) Sanzioni disciplinari
7. Modulo google per segnalare casi di bullismo e/o cyberbullismo

1. PREMESSA

Con l'evolversi delle tecnologie, l'espansione della comunicazione elettronica on-line e la sua diffusione tra i preadolescenti e gli adolescenti, il bullismo ha assunto le forme subdole e pericolose del cyberbullismo che richiedono la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto.

I bulli, infatti, continuano a commettere atti di violenza fisica e/o psicologica nelle scuole e non solo. Le loro imprese diventano sempre più aggressive e inoltre, la facilità di accesso a pc, smartphone, tablet consente ai cyberbulli anche di potere agire in anonimato.

Per questo la scuola ha un compito essenziale nel vigilare e nell'educare affinché questi fenomeni si sviluppino sempre meno, arrivando a lavorare perché si diffonda sempre di più "un atteggiamento mentale e culturale che consideri la diversità come una ricchezza e che educi all'accettazione, alla consapevolezza dell'altro, al senso della comunità della responsabilità collettiva. Occorre, pertanto, rafforzare e valorizzare il Patto di corresponsabilità educativa: la scuola è chiamata ad adottare misure atte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza e di prevaricazione.

Come ricordano le linee di orientamento ministeriali per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo: "alle scuole, infatti, quanto istituzioni poste al conseguimento delle finalità educative, è affidato il compito di individuare e di contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, qualora siano già presenti, e di realizzare interventi mirati di prevenzione del disagio, ponendo in essere specifiche azioni culturali ed educative rivolte a tutta la comunità scolastica, ivi comprese le famiglie, in risposta alle necessità individuate".

Poiché il bullismo e il cyberbullismo sono fenomeni complessi e articolati, è essenziale procedere ad una loro precisa definizione, indispensabile per riconoscerli e contrastarli. La scuola ha infatti il dovere di creare e mantenere un ambiente sano e sereno, per facilitare lo studio e la crescita personale di ciascun studente, dato che le amicizie sono le prime "società" nelle quali gli alunni crescono facendo esperienza. Pertanto, risulta prioritario mettere in atto una serie di politiche preventive e strategie d'intervento per contrastare i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo.

2. La legge n. 70 del 17 maggio 2024

Al fine di rafforzare la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo e del bullismo e potenziare la protezione delle vittime, il Parlamento ha recentemente approvato la legge n. 70 del 17 maggio 2024.

Questa norma estende espressamente l'applicazione della legge del 2017 anche al bullismo.

Una delle principali novità è, infatti, l'introduzione della definizione di "bullismo", che include aggressioni o molestie reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.

Viene poi previsto dalla nuova legge il potenziamento del servizio di supporto psicologico agli studenti, consentendo alle Regioni di attivare, presso le istituzioni scolastiche, un servizio di assistenza psicologica per favorire lo sviluppo e la formazione degli studenti e prevenire situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie.

La legge n. 70/2024 introduce anche nuove norme per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo negli istituti scolastici, prevedendo che ogni scuola istituisca un tavolo permanente di monitoraggio, composto da rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore e che adotti un codice interno per la prevenzione e il contrasto di questi fenomeni.

Inoltre, se un dirigente scolastico viene a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo, è tenuto a informare tempestivamente i genitori e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei confronti dei minori coinvolti.

Nei casi più gravi, se si tratta di condotte reiterate o se le iniziative di carattere educativo adottate dalla scuola non hanno avuto esito positivo, il dirigente scolastico deve rivolgersi alle autorità competenti.

Un'altra importante novità è rappresentata dalle misure rieducative previste per i minori responsabili di condotte aggressive o lesive della dignità altrui.

Il Tribunale per i minorenni potrà disporre lo svolgimento di progetti di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali.

Questi percorsi potranno prevedere lo svolgimento di attività di volontariato sociale, la partecipazione a laboratori teatrali o di scrittura creativa, a corsi di musica e lo svolgimento di attività sportive, artistiche o altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violenta.

Infine, la legge n. 70/2024 istituisce la "Giornata del rispetto".

Il 20 gennaio di ogni anno, in memoria di Willy Monteiro Duarte, giovane italiano di origine capoverdiana che venne ucciso durante un pestaggio il 6 settembre 2020 a Colleferro (Roma) nel tentativo di difendere un amico in difficoltà, le scuole si dedicheranno ad affrontare le tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione contro la violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione.

In conclusione, la nuova legge del 2024 rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro il bullismo e il cyberbullismo nelle scuole italiane, fornendo strumenti più efficaci per proteggere gli studenti e promuovere un clima scolastico sicuro e rispettoso.

III. La nuova legge si compone di 6 articoli il cui contenuto è stato complessivamente riferito nei punti che precedono. Ora, per agevolare la Vostra lettura, mi sembra utile passarli sinteticamente in rassegna, uno per uno.

In particolare, il provvedimento, all'art. 1, interviene sulla legge n. 71/2017, estendendone il perimetro di applicazione dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo anche alla prevenzione e contrasto del bullismo, incrementando le risorse a disposizione per campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione, prevedendo l'adozione, da parte di ciascun istituto scolastico, di un codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, nonché la predisposizione per gli istituti scolastici, da parte delle regioni, di servizi di sostegno psicologico, nonché l'obbligo, a

carico del dirigente scolastico che venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di episodi di bullismo e di cyberbullismo, di informare i genitori dei minori coinvolti e di applicare le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriale, promuovendo adeguate iniziative di carattere educativo.

L'art. 2 interviene sul regio decreto-legge 1404/1934 (cd. "legge minorile") e, in particolare, sulla disciplina delle misure coercitive non penali che possono essere adottate dal Tribunale per i minorenni, inserendo espressamente, tra i presupposti per l'adozione di tali misure, il riferimento a condotte aggressive, anche in gruppo e per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui. Viene, inoltre, modificato il procedimento per l'adozione delle misure, prevedendo un intervento preliminare con un percorso di mediazione o un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa o riparativa, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili, all'esito del quale il Tribunale può disporre la conclusione del procedimento, la continuazione del progetto ovvero l'affidamento del minore ai servizi sociali o il collocamento del minore in una comunità (delle ultime due misure è stabilito il carattere temporaneo).

L'art. 3 reca una delega legislativa al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Si prevedono, fra l'altro, l'implementazione del numero pubblico di emergenza 114, rilevazioni statistiche da parte dell'ISTAT, l'obbligo di richiamare espressamente nei contratti con i fornitori di servizi di comunicazione elettronica le disposizioni civilistiche in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori e le avvertenze del regolamento europeo in materia di servizi digitali e campagne di prevenzione e sensibilizzazione da parte della Presidenza del Consiglio.

L'art. 4 istituisce, come visto, la «Giornata del rispetto», quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica, del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione. La Giornata ricorre il giorno 20 gennaio. Nella settimana che precede la Giornata, le scuole possono riservare adeguati spazi per lo svolgimento di attività didattiche volte a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza stessa e delle attività previste dalla presente legge.

L'art. 5 prevede che siano apportate, con successivo atto regolamentare, le opportune modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1988), prevedendo fra l'altro, nell'ambito dei diritti e doveri degli studenti, l'impegno della scuola a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza.

3. COS'E' IL BULLISMO

Il bullismo è un atto aggressivo, premeditato, opportunistico; è un comportamento delinquenziale (cfr. Fabbro, 2012), dunque un abuso di potere che si contraddistingue per:

- 1) la relazione asimmetrica tra il bullo e la vittima;
- 2) il verificarsi di comportamenti di prevaricazione diretta o indiretta da parte del bullo;
- 3) la reiterazione nel tempo delle azioni di prevaricazione da parte del bullo;
- 4) il coinvolgimento, nelle azioni di prevaricazione, degli stessi soggetti, di cui uno/alcuni sempre in posizione dominante -bulli- ed uno/alcuni più deboli e incapaci di difendersi -vittime- (cfr. Buccoliero & Maggi, 2005);
- 5) i sentimenti di paura, di colpa, di inferiorità e

di vergogna nutriti dalla vittima, incapace di difendersi e di riferire ai genitori e/o agli insegnanti l'accaduto.

La realtà del bullismo si concretizza in atti di aggressione che si realizzano spesso nel segreto e in assenza di testimoni adulti. Con il termine bullismo (dall'inglese bullying) si intende un'oppressione psicologica, verbale o fisica, reiterata nel tempo: autori dei comportamenti oppressivi sono una persona o un gruppo di persone che sono o si percepiscono come più forti (fisicamente, socialmente, nello status...) della vittima.

Spesso non si attribuisce al fenomeno del bullismo molta importanza perché lo si confonde con i semplici conflitti fra coetanei, mentre il bullismo è caratterizzato da alcuni fattori:

- intenzionalità di fare del male;
- mancanza di compassione che fa in modo che i bulli non pongano un limite al proprio agire;
- persistenza e frequenza degli episodi;
- asimmetria di potere tra il bullo e il bersaglio.

In una situazione di semplice conflitto tra coetanei, nessuno di questi elementi è presente. Le persone coinvolte in un conflitto tra pari infatti:

- non insistono oltre un certo limite per imporre la propria volontà;
- spiegano il perché sono in disaccordo, manifestando le proprie ragioni;
- si scusano o accettano soluzioni di "pareggio";
- si accordano e negoziano per soddisfare i propri bisogni;
- sono in grado di cambiare argomento, terminare il confronto e allontanarsi.

Le parti in gioco nei fenomeni di bullismo sono generalmente tre:

- Bullo/i;
- Bersaglio/i;
- Osservatore/i (in altre parole: il pubblico).

Qualunque politica efficace per la prevenzione ed il contrasto del bullismo deve prendere in considerazione e coinvolgere tutti e tre gli attori in gioco.

a) CHI È IL BULLO

Una caratteristica distintiva dei bulli, implicita nella loro stessa definizione, è l'aggressività verso i coetanei. I bulli, tuttavia, sono spesso aggressivi anche verso gli adulti, sia genitori

che insegnanti. I bulli sono inoltre caratterizzati da impulsività e da un forte bisogno di dominare gli altri, in concomitanza con una scarsa empatia nei confronti delle vittime. Nel bullismo sono coinvolti non solo soggetti con evidenti disturbi della condotta, ma anche individui senza apparenti problemi psicopatologici. Non a caso rientrano in questa forma di devianza sia soggetti del ceto medio, che provengono da situazioni familiari tranquille, sia le ragazze, le quali ricorrono soprattutto al bullismo relazionale o manipolativo.

b) LE FORME DEL BULLISMO

In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti:

-FISICO: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale.

-VERBALE: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, maldicenze, ecc.).

-RELAZIONALE-SOCIALE: isolamento crescente della vittima (esclusione dalle attività di gruppo) o manipolativo (rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

Accanto alle forme descritte esistono altri tipi di bullismo: quello a sfondo razziale, quello contro i compagni disabili, quello a sfondo sessuale e, infine, il bullismo attraverso la rete, il cosiddetto cyberbullismo.

c) COSA NON È BULLISMO

Prepotenza e reato: una categoria di comportamenti non classificabili come bullismo (pur avendo in comune con questo le motivazioni iniziali, i destinatari, le condizioni in cui si manifestano) è quella degli atti particolarmente gravi, che si configurano come veri e propri reati. Aggressioni fisiche violente, utilizzo di armi e/o oggetti pericolosi, minacce gravi e molestie sessuali sono condotte che rientrano nella categoria dei comportamenti devianti e, pertanto, non sono definibili come "bullismo". In questi casi, la scuola agisce sempre con le istituzioni presenti sul territorio.

È opportuno ricordare che, nei casi di reati perseguibili d'ufficio, gli operatori scolastici hanno l'obbligo di effettuare la denuncia all'Autorità giudiziaria competente.

Prepotenza e scherzo: il limite tra prepotenza e scherzo è poco definito. Tuttavia, un punto di riferimento chiaro per discernere tra prepotenza e gioco è costituito dal disagio della vittima. A tale riguardo è utile ricordare che i ragazzi valutano come prepotenti e/o umilianti condizioni e atti che non sempre vengono percepiti come gravi da parte degli adulti. I vissuti dei ragazzi coinvolti, dunque, costituiscono i principali indicatori per l'individuazione di singole prepotenze e di situazioni di bullismo.

4. COS'E' IL CYBERBULLISMO

Il cyberbullismo è la manifestazione in Rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come bullismo. Quest'ultimo è caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico. Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet. Il bullismo diventa quindi cyberbullismo. Il cyberbullismo definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti

elettronici (sms, mms, foto, video, e-mail, chat rooms, instant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace a difendersi.

In particolare, il fenomeno del cyberbullismo può coinvolgere chiunque, poiché i meccanismi di disinibizione online sono più frequenti e diffusi. Il cyberbullo, grazie agli strumenti mediatici e informatici, ha libertà di fare online ciò che non potrebbe fare nella vita reale. Questo anche celandosi dietro falsa identità.

Anche i cyberbulli o le cyberbulle insultano, minacciano, picchiano. Ma qui si usano soprattutto tecnologie digitali, ovvero l'invio di messaggi verbali, foto o video tramite cellulari, smartphones, pc, tablet (su social network, siti web, blog, ecc..), che rendono praticamente impossibile sottrarsi alle vessazioni.

È una dinamica purtroppo comune tra bambini e adolescenti, che si lega strettamente a bisogni della loro crescita espressi in modo problematico: come la paura di essere esclusi o la ricerca dell'ammirazione degli altri.

A differenza del bullismo tradizionale, qui la vittima può essere colpita 24 ore su 24 e ovunque si trovi. Nemmeno casa è un rifugio sicuro. In più, il cyberbullo può avere un pubblico molto vasto, potenzialmente infinito, e continuare a rimanere anonimo, o come minimo non raggiungibile fisicamente. Questo può spingerlo a colpire in modo ancora più aggressivo e violento, dicendo cose che dal vivo non direbbe. E le conseguenze possono essere gravi e persistenti come nel bullismo tradizionale, anche se non c'è contatto fisico.

a) TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO

- Il Flaming: questo tipo di cyberbullismo avviene tramite l'invio di messaggi elettronici, violenti e volgari, allo scopo di suscitare dei conflitti (verbali) all'interno della rete tra due o più contendenti, che si vogliano affrontare o sfidare (in questo caso la vittima non è sempre presente, come avviene nel bullismo tradizionale). Il flaming può svolgersi all'interno delle conversazioni che avvengono nelle chat o nei videogiochi interattivi su internet. Il fenomeno è molto più presente all'interno dei giochi interattivi poiché, molte volte, le vittime sono dei principianti presi di mira dai giocatori più esperti che, spesso, minacciano e insultano per ore quelli meno esperti. Probabilmente la mancanza di esperienza dei nuovi utenti fa sì che questi ultimi siano soggetti a tali comportamenti.
- Harassment: caratteristica di questa forma di cyberbullismo sono le molestie: si tratta di parole, comportamenti o azioni, persistenti e ripetute, dirette verso una persona specifica, che possono causare un forte sconcerto psichico ed emotivo. Le molestie, in questi casi, vengono considerate come una forma di cyberbullismo attraverso l'invio di messaggi ripetuti e offensivi nei confronti della vittima.
- Nella maggioranza dei casi, le molestie personali avvengono tramite canali di comunicazione di massa come e-mail, messaggi, forum, chat e i gruppi di discussione. Abbiamo quindi a che fare con una "relazione sbilanciata nella quale, come nel tradizionale bullismo, la vittima è sempre in posizione "one down", subisce cioè passivamente le molestie, o al massimo, tenta, generalmente senza risultato, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni" (Pisano, Saturno, 2008).
- Cyberstalking: si utilizza questo termine per identificare quei comportamenti che, attraverso l'uso degli strumenti di comunicazione di massa, sono atti a perseguire le

vittime con diverse molestie, ed hanno lo scopo di infastidirle e molestarle sino a commettere aggressioni molto più violente, anche di tipo fisico.

- **Denigration:** la denigrazione è una forma di cyberbullismo atta alla distribuzione, all'interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo "di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira". Inoltre, per ulteriore umiliazione della vittima, è possibile che il persecutore invii o pubblichi, su diversi siti, delle immagini, fotografie o video, relative alla vittima.
- **Impersonation:** caratteristica peculiare di questo fenomeno è che il persecutore, se è a conoscenza del nome utente e della password della propria vittima, può inviare dei messaggi, a nome di quest'ultima, ad un'altra persona (il ricevente), che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente ma, da una terza persona. In casi più estremi, il bullo va a modificare direttamente la password della vittima chiudendogli così l'accesso alla propria mail o account; una volta cambiata la password, l'ex utente, non potrà più intervenire; quindi, non dispone più dell'accesso del proprio account. Di conseguenza, il bullo, usando questo metodo di aggressione, ha la possibilità di creare dei problemi o, addirittura, di mettere in pericolo il vero proprietario dell'account.
- **Tricky Outing:** l'intento di questa tipologia di cyberbullismo è quello di ingannare la vittima: il bullo tramite questa strategia entra in contatto con la presunta vittima, scambiando con essa delle informazioni private e intime e, una volta ottenute le informazioni e la fiducia della vittima, il soggetto va a diffonderle tramite mezzi elettronici come internet, sms, ecc.
- **Exclusion:** l'esclusione avviene nel momento in cui il cyberbullo decide di escludere intenzionalmente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo (ambienti protetti da password) un altro utente. In altri termini, questo tipo di comportamento viene definito "bannare".
- L'esclusione dal gruppo di amici è percepita come un severo tipo di punizione che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari e quindi anche un eventuale "potere".
- **Happy slapping:** questo tipo di cyberbullismo è relativo ad un problema piuttosto recente, il quale è legato al bullismo tradizionale. L'happy slapping consiste in una registrazione video durante la quale la vittima viene ripresa mentre subisce diverse forme di violenze, sia psichiche che fisiche (Hinduja, Patchin, 2009), con lo scopo di "ridicolizzare, umiliare e svilire la vittima" (Petrone, Troiano, 2008). Le registrazioni vengono effettuate all'insaputa della vittima e le immagini vengono poi pubblicate su internet e visualizzate da altri utenti. Tali aggressioni sono reali ma, qualche volta, anche preparate e quindi recitate dagli stessi ragazzi.

b) DIFFERENZE TRA BULLISMO E CYBERBULLISMO

BULLISMO	CYBERBULLISMO
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto;	Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo;
Generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo;	Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo;
I bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima;	I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici"

	anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo;
Le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente;	Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo;
Le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa;	Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24;
Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive;	I cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale;
Bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima;	Percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia;
Reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo;	Assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni;
tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.

5. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA

Premesso che, secondo il diritto penale, "è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni" (art. 98 c.p.), diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli. Circa questi ultimi, si specifica che non esiste un reato specifico di cyberbullismo, ma una serie di reati, tra cui:

- la diffamazione aggravata (art. 595/3 c.p.),
- la violenza privata (art. 610 c.p.),
- il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T.U. privacy),
- la sostituzione di persona (art. 494 c.p.),
- l'accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.),
- L'estorsione sessuale (art. 629 c.p.),
- molestie e stalking (art. 660 c.p. e art. 612 bis c.p.).

Invece, sono in genere associati al bullismo:

- le percosse (art. 581 c.p.)
- le lesioni: (art. 582 c.p.)
- l'ingiuria (art. 594 c.p. -Depenalizzato D.lgs 7/2016)

- il deturpamento di cose altrui (art. 639 c.p.)

Per quanto riguarda la responsabilità del minorenne, secondo il diritto civile, delle conseguenze dannose degli atti del minorenne risponde:

- a) il genitore per culpa in educando e culpa in vigilando (art. 2048, I co., c.c.),

b) la scuola per colpa in vigilando (art. 2048, II e III co., c.c.).

Si precisa che l'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di colpa in vigilando, ma non anche da quella di colpa in educando.

I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.

La Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, che riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo.

In particolare, il minorenne con più di 14 anni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore vittima di cyberbullismo, può chiedere al gestore del sito internet, del social media o del servizio di messaggistica di oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali diffusi in rete. Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato (genitore o il minorenne ultraquattordicenne) può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del D.L. dd.30 giugno 2003, n. 196. Il Garante, dunque, valutata l'illiceità della condotta, rimuove, oscura o blocca il contenuto e ne dà notizia all'interessato.

Occorre inoltre ricordare che il minore che abbia compiuto 14 anni può sporgere querela da solo (in caso di disaccordo col minore prevale la volontà del genitore).

A) RESPONSABILITÀ

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità che in base alla normativa si identificano in:

a) Colpa del Bullo Minore;

b) Colpa in educando e vigilando dei genitori;

c) Colpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola.

Culpa del bullo minore

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali. La normativa prevede l'uso dell'ammonimento da parte del questore (Art.612 c.p.).

Culpa in vigilando ed educando dei genitori:

Si applica l'articolo 2048 del Codice Civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

Culpa in vigilando e in organizzando della scuola:

L' Art.28 della Costituzione Italiana recita: *“I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.”* Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del Codice civile, secondo comma, che stabilisce che *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”*. La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare **“misure preventive”** atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

B) COMPITI DELLE PARTI IN CAUSA

ALLO SCOPO DI PREVENIRE I SOPRA CITATI COMPORTAMENTI E ALLO SCOPO DI ADOTTARE MISURE ATTE A SCONGIURARE LE SITUAZIONI ANTIGIURIDICHE SOPRA DETTE:

5.1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- a) Individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- b) Coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- c) Favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo.
- d) Costituisce un tavolo permanente di monitoraggio e predispone un codice interno per la gestione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

5.2. IL REFERENTE DEL “BULLISMO E CYBERBULLISMO”:

- a) Promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;

b) Coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori incaricati;

c) Si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, ecc. per realizzare un progetto di prevenzione; cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la prevenzione al bullismo e per un uso consapevole della tecnologia.

5.3. IL TEAM DI GESTIONE DELL'EMERGENZA:

a) Assume la responsabilità della presa in carico del caso segnalato;

b) Conduce la valutazione del caso;

c) Assume la responsabilità della decisione relativa alla tipologia di intervento;

d) Implementa alcuni interventi;

e) Effettua il monitoraggio dell'andamento del caso nel tempo e se ne assume la responsabilità;

f) Agisce in stretta connessione con i servizi del territorio.

5.4. IL COLLEGIO DOCENTI:

a) Promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;

b) Prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;

c) Promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;

d) Prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;

e) Predispone strumenti di rilevazione e monitoraggio del benessere relazionale in ambito scolastico e della gestione delle segnalazioni e/o dei casi.

5.5. IL CONSIGLIO DI CLASSE:

a) Pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile; favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

5.6. IL DOCENTE:

a) Intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;

b) Valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

c) Promuove attività di educazione emotiva (teatro dell'empatia – catena dell'amicizia – disegno di se stesso – albi illustrati sul bullismo)

d) Attiva percorsi di educazione digitale con funzione di prevenzione.

e) Valorizza le giornate di sensibilizzazione sulle tematiche del bullismo e cyberbullismo.

5.7. I GENITORI:

a) Partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;

b) Sono attenti ai comportamenti dei propri figli;

c) Vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);

d) Conoscono il Regolamento d'Istituto e il Patto di Corresponsabilità, sottoscrivendo quest'ultimo;

e) Conoscono le azioni introdotte dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità;

f) Conoscono le sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

5.8. GLI ALUNNI:

a) Conoscono il Regolamento d'Istituto e il Patto di Corresponsabilità, sottoscrivendo quest'ultimo;

b) Conoscono le sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio;

c) Partecipano alle iniziative scolastiche di sensibilizzazione e prevenzione, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;

d) Imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, sia direttamente che quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni che inviano;

e) Non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire - mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali;

f) La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

6. LE AZIONI DELLA SCUOLA

Intervenire sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo impone alla scuola di adottare una politica fatta di azioni coordinate coinvolgenti tutte le componenti scolastiche, in modo che tutte le figure adulte (docenti, personale non docente, dirigente, genitori) si assumano la responsabilità del compito educativo nei confronti degli alunni. A questo proposito “il recupero dei “bulli” e dei “cyberbulli” può avvenire solo attraverso l'intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione e quindi, famiglia, scuola, istituzioni”. (A.L. Pennetta, cit.-pag 84)

Siamo convinti che il modo migliore per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo sia intervenire da un punto di vista educativo.

Oltre all'intervento educativo - preventivo si disporranno, ove necessario, nei confronti di chi assume comportamenti da bullo o da cyberbullo, delle misure disciplinari e delle misure di intervento che esplicitino come la scuola condanni fermamente i soprusi, i comportamenti aggressivi e ogni forma di prepotenza, sia online che offline.

Le misure introdotte dalla scuola per contrastare il fenomeno del bullismo e del Cyberbullismo riguardano tre ambiti distinti:

- A. la prevenzione
- B. la collaborazione con l'esterno
- C. l'intervento in casi accertati di bullismo e cyberbullismo: misure correttive-educative e sanzioni.

a) LA PREVENZIONE

Per combattere il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo non bisogna limitarsi a singole azioni una tantum, sulla scia di momenti di allarmismo, di emotività e di paura. È invece necessario progettare e lavorare con tutte le risorse disponibili perché crescano costantemente le iniziative per e con i giovani. Fare prevenzione significa dunque investire sui giovani come cittadini.

Il bullismo, infatti, non dipende esclusivamente dalla quantità di fattori temperamentali e familiari che favoriscono l'insorgere di comportamenti aggressivi. Gli atteggiamenti, le abitudini e i comportamenti del personale scolastico, e in particolar modo degli insegnanti, sono determinanti nella prevenzione e nel controllo delle azioni di bullismo.

Di qui l'importanza di un approccio integrato, che guidi l'organizzazione e l'azione all'interno della scuola, con l'esplicitazione di una serie di obiettivi concordati che diano agli alunni, al personale e ai genitori un'indicazione e una dimostrazione tangibile dell'impegno del nostro Istituto a prevenire e a contrastare i comportamenti a rischio. Alla luce di quanto detto, un programma di intervento efficace deve quindi avere come prerequisiti iniziali l'intento di estinguere i possibili problemi relativi al bullismo, unitamente alla volontà di prevenirne l'insorgenza rafforzando i fattori di protezione mediante tecniche che lavorano principalmente sulla valorizzazione delle risorse personali, familiari, scolastiche e della comunità.

Pertanto, occorrerà:

1) sensibilizzare e lavorare sull'intero gruppo classe per la condivisione di regole di convivenza civile attraverso metodologie cooperative atte a implementare comportamenti corretti per garantire il rispetto e la dignità di ogni persona.

2) cogliere ed interpretare i messaggi di sofferenza che si manifestano nell'ambito scolastico.

3) Individuare e capire i sintomi derivanti da sofferenza dovuta al cyberbullismo e bullismo.

Fanno parte della prevenzione anche:

1) la capacità di individuare il problema (sintomi).

Agli insegnanti è inoltre richiesta la capacità di cogliere ed interpretare i messaggi di sofferenza (sintomi) che manifestano gli alunni in ambito scolastico. Infatti, nel caso del bullismo o del cyberbullismo è importante non sottovalutare il problema ed agire tempestivamente, poiché le conseguenze del fenomeno sul piano psicologico, sia a breve che a lungo termine, possono essere gravi sia per le vittime, sia per i bulli e per gli osservatori.

Gli insegnanti che notano atteggiamenti o comportamenti che suggeriscono una situazione di malessere sono tenuti a darne segnalazione tempestiva alla famiglia dell'alunno.

È comunque sempre opportuno non agire mai individualmente, ma insieme ai docenti del team/Consiglio di Classe informando tempestivamente il Dirigente scolastico.

2) Sicurezza informatica e formazione:

Un primo tipo di prevenzione riguarda la sicurezza informatica all'interno della scuola; l'istituto farà attenzione a disciplinare scrupolosamente gli accessi al web, è inoltre richiesto il rigoroso rispetto del regolamento relativamente all'uso dei cellulari e smartphone. Si provvederà, inoltre, ad una formazione specifica rivolta agli studenti, ai docenti e ai genitori per quanto riguarda l'utilizzo consapevole e sicuro delle tecnologie digitali.

È importante che i genitori conoscano le proprie responsabilità, le conseguenze legali dei comportamenti dei figli e che siano consapevoli delle necessità di un'adeguata vicinanza cercando di controllare e monitorare le amicizie virtuali e i siti frequentati dai figli.

3) interventi educativi

Le azioni educative devono essere rivolte al bullo, alla vittima e agli spettatori, che possono rivestire una funzione sia attiva (ad esempio scaricando e diffondendo in rete il materiale postato dal cyberbullo) sia passiva (limitandosi a rilevare gli atti di cyberbullo rivolti ad altri).

Gli interventi educativi saranno effettuati: dai docenti stessi, avvalendosi anche della collaborazione di Enti e associazioni presenti sul territorio. (Carabinieri, Polizia di Stato).

b) COLLABORAZIONE CON L'ESTERNO

La collaborazione si esplica principalmente attraverso:

Azioni di supporto, di monitoraggio e di dialogo costante con enti locali, polizia locale, Tribunale dei Minori, associazioni del territorio e/o nazionali e incontri a scuola con le Forze dell'Ordine e con la Polizia Postale, nell'ambito di progetti tesi ad attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla responsabilità per contribuire a costruire un ambiente accogliente e sereno- no per tutti, diffondendo la cultura del rispetto e della non violenza fra le giovani generazioni.

c) GESTIONE DEL CASO DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Se il fatto compiuto non costituisce reato, il Dirigente scolastico informa immediatamente le famiglie e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

Se il fatto costituisce reato, la scuola:

- con la vittima: convoca tempestivamente la famiglia (esposizione del caso) del minore coinvolto; attiva counselling individuale; promuove una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia; attiva un percorso di assistenza e di sostegno psicologico; attiva azioni educative di supporto in classe.
- Con il cyberbullo: convoca tempestivamente la famiglia (esposizione del caso) del minore coinvolto; attiva counselling individuale; promuove una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia; attiva interventi rieducativi; procede alla comminazione puntuale e inflessibile delle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto e inerenti all'infrazione dell'articolo n. 26 e dell'articolo n. 27 dello stesso Regolamento collabora con i servizi pubblici e/o privati che accompagnano il percorso riabilitativo dei minori coinvolti; eventualmente, attiva la procedura di ammonimento al questore (fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia).
- Con la classe, ai fini dell'inclusione, attiva un progetto di intervento che preveda: il rafforzamento dell'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche; la ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza; i colloqui personali con gli alunni affinché emergano atteggiamenti di paura, di rassegnata accettazione, di fascinazione rispetto al comportamento vessatorio del cyberbullo, etc.; la sensibilizzazione degli studenti mediante il rinforzo della informazione e della formazione sul fenomeno; la sensibilizzazione degli studenti attraverso la valorizzazione di virtù quali il coraggio in contrasto con l'omertà, la capacità di decidere secondo coscienza e in autonomia, la solidarietà, il senso di protezione del debole; il potenziamento delle abilità sociali e rafforzamento del lavoro cooperativo mediante specifici programmi di intervento; le attività di sostegno ai docenti e ai genitori; il monitoraggio e la valutazione finale del progetto di intervento.

A fianco dell'intervento educativo-preventivo, si dovranno tuttavia applicare nei confronti dei bulli e dei cyberbulli delle misure disciplinari e delle misure di intervento che dimostrino

chiaramente che la scuola condanna fermamente i soprusi, i comportamenti aggressivi ed ogni forma di prepotenza, sia online sia offline.

Qualora si venga a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come cyberbullismo, si attueranno le seguenti strategie d'intervento, che perseguono una presa in carico da parte dell'istituzione scolastica graduale e ragionata, in sinergia con la componente genitoriale coinvolta:

PRIMA FASE: PRESA IN CARICO E VALUTAZIONE DEL CASO

Informazione immediata al Dirigente Scolastico;

Analisi e valutazione del fatto

Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico

Soggetti coinvolti: Referente bullismo/cyberbullismo, Team di gestione dell'emergenza

Raccolta di informazioni sull'accaduto: quando è successo, dove, con quali modalità;

Interviste e colloqui con gli attori principali, i singoli, il gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista.

(In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro).

SECONDA FASE: RISULTATI SUI FATTI OGGETTO DI INDAGINE

Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico e docenti del Consiglio di classe

Altri soggetti coinvolti: Referente bullismo/cyberbullismo, Team di gestione dell'emergenza

SE I FATTI SONO CONFERMATI / ESISTONO PROVE OGGETTIVE: Vengono stabilite le azioni da intraprendere.

SE I FATTI NON SONO CONFIGURABILI COME BULLISMO O CYBERBULLISMO: Non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.

TERZA FASE: AZIONI E PROVVEDIMENTI

SE I FATTI SONO CONFERMATI:

1. Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore (convocazione scritta o telefonica) e supporto di tutto il consiglio di classe nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...);
2. Comunicazione ai genitori del cyberbullo (convocazione) con lettera del Dirigente;
3. Convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità;
4. Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento di ammonimento o penale (eventuale querela di parte);
5. Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

QUARTA FASE: PERCORSO EDUCATIVO E MONITORAGGIO

Il Dirigente, i docenti del Consiglio di classe e gli altri soggetti coinvolti:
Si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto; Provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

D) SANZIONI DISCIPLINARI

I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, e che si configurino dunque come forme di bullismo e cyberbullismo, verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto dal Regolamento d'Istituto. L'Istituto adotta un Regolamento volto a sanzionare episodi di mancato rispetto delle regole nell'ambito del bullismo e del cyberbullismo, prevedendo specifiche sanzioni disciplinari.

Le sanzioni previste devono ispirarsi al PRINCIPIO DI GRADUALITA' della sanzione, in correlazione con la mancanza disciplinare commessa (D.P.R. 235) e devono ispirarsi al PRINCIPIO DI RIPARAZIONE DEL DANNO (Art.4 comma 5 DPR 249/98).

Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente, attraverso attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica. Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparatorio:

a) Attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica: es. svolgimento di azioni positive, quali lettera di scuse a vittima e famiglia, pulizia dei locali, attività di ricerca, riordino materiali, produzione di lavori scritti/artistici che inducano lo studente a riflettere e rielaborare criticamente gli episodi accaduti;

- E)** Sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
c) Sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative;
d) Sospensione dalle attività scolastiche.

	INFRAZIONE	PROVVEDIMENTO	ORGANO COMPETENTE
Utilizzo non autorizzato del cellulare	L'alunno ha il cellulare acceso (riceve chiamate o notifica di messaggi)	Richiamo verbale (prima volta)	Docente
	L'alunno utilizza dispositivi elettronici per chiamate o messaggi o per altro uso non consentito (giochi, musica, chat, etc.)	Ritiro temporaneo del cellulare da recuperare in segreteria da parte dei genitori e nota sul registro di classe	Docente
	L'alunno utilizza dispositivi elettronici durante una verifica scritta	Ritiro della verifica (che verrà successivamente recuperata)	Docente

Violazione della Privacy	L'alunno effettua riprese audio, foto o video e diffonde a terzi, in modo non autorizzato, in violazione delle norme sulla privacy	1) Ritiro temporaneo del cellulare 2) Sospensione da 1 a fino a 5 giorni	CdC + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori
Comportamento verbalmente offensivo nei confronti di uno o più compagni esercitato singolarmente o in gruppo (Minacce, Impersonificazione: Esclusione, Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli calunniosi e denigratori).	Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti; atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti, a deriderli e ad escluderli ATTENZIONE Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc	Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 10 giorni, altrimenti convocazione dei genitori da parte del Coordinatore di Classe e del Dirigente Scolastico.	CdC + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori

Linguaggio aggressivo e offensivo esercitato tramite social network: Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare. Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi. Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità. Outing estorto: registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente	Ricorso alla violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone. ATTENZIONE Se i comportamenti sono diffusi e/o veicolati attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc., occorre agire con tempestività	La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie, a causa dell'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti 1) <i>Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 10 gg</i> 2) <i>Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 10 a 15 gg.</i> 3) Se reato: procedura	CdC + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori + Polizia di Stato
--	--	--	--

privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.	per limitare la diffusione degli stessi. Essi sono ritenuti comportamenti GRAVI	perseguibile d'ufficio	
Violenza fisica nei confronti di uno o più compagni esercitata singolarmente o in gruppo (percosse, lesioni, danneggiamento, furto - anche di identità -, atti persecutori, molestie o disturbo alle persone Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.	Ricorso alla violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone. ATTENZIONE. Se i comportamenti sono diffusi e/o veicolati attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc., occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi. Essi sono ritenuti comportamenti GRAVI.	La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie a causa dell'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti 1) <i>Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 10 a 15 gg.</i> 2) <i>Se reato: procedura perseguibile d'ufficio</i>	CdC + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori + Polizia di Stato + Procura

	Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili nelle palestre, libri, lavagne...) ATTENZIONE Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora ripresi, diffusi e condivisi attraverso pagine social, piattaforme web,	La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere i filmati con un forte rischio di emulazione da parte di altri studenti. 1) <i>Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 10 gg</i> 2) <i>Se infrazione</i>	CdC + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori + Polizia di Stato
--	---	--	--

	servizi di messaggeria istantanea. I video possono essere considerati prove di un reato commesso e i supporti su cui sono diffusi connessi alle indagini necessarie alla determinazione dei responsabili. È importante non compiere nessun tipo di azione tecnica sui supporti (accendere, spegnere il cellulare, cancellare foto, video, ecc.)	<i>ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 10 a 15 gg</i> 3) Se reato: procedura perseguibile d'ufficio N.B. in ogni caso è previsto il risarcimento del danno	
--	--	--	--

7. Viene predisposto un modulo google che ogni parte in causa può compilare e inviare per segnalare eventuali casi . Si sottolinea di utilizzarlo con responsabilità e discrezione. Il modulo sarà ricevuto dalla referente per il bullismo e il cyberbullismo. Ecco il link di riferimento :

<https://forms.gle/yGCZ5fn5jZPWrmwo8>

Il presente Protocollo di Prevenzione, Intervento e Contrasto in caso di fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo è stato **approvato dal Consiglio di Istituto del 15 maggio 2025 con delibera n. 120.**